

# I criteri di territorialità nella fiscalità delle gestioni patrimoniali dei neo-residenti

In una recente consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle tematiche fiscali sollevate dall'Associazione Italiana Private Banking in relazione alle gestioni patrimoniali dei cd. neo-residenti da parte di intermediari italiani



**Francesco Baccaglini**

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law  
Avvocato presso il family office  
Albacore Wealth Management SA, Lugano

*In una recente risposta a una consulenza giuridica presentata dall'Associazione Italiana Private Banking, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fiscalità legata alla gestione patrimoniale da parte di intermediari italiani rivolta ai soggetti c.d. neo-residenti, ovvero coloro che hanno trasferito la residenza in Italia e si sono avvalsi dell'opzione di cui all'art. 24-bis TUIR. La consulenza fornisce chiarimenti su diversi aspetti che spaziano dalla tassazione dei redditi di capitale e diversi, all'applicazione dell'imposta di bollo, nonché alla fiscalità delle polizze vita e alle comunicazioni all'anagrafe tributaria e agli adempimenti ai fini del monitoraggio fiscale. Tali chiarimenti penalizzano per certi versi gli intermediari italiani a vantaggio di quelli esteri.*

|   |            |
|---|------------|
| <b>I. Introduzione</b> .....  | <b>263</b> |
| <b>II. I criteri di territorialità del regime dei neo-residenti</b> ....                      | <b>263</b> |
| <b>III. I criteri di territorialità dei redditi prodotti all'estero</b> .....                 | <b>264</b> |
| A. La territorialità dei redditi di capitale .....  | 264        |
| B. La territorialità dei redditi diversi .....  | 265        |
| C. I criteri di territorialità dei redditi dei globalisti: un'analisi comparata .....         | 266        |
| <b>IV. L'imposta di bollo vs. l'IVAFE</b> .....   | <b>267</b> |
| <b>V. Le imposte di donazione e successione</b> .....   | <b>268</b> |
| <b>VI. Le polizze vita a contenuto finanziario</b> .....                                      | <b>269</b> |
| <b>VII. Le comunicazioni relative al monitoraggio fiscale e all'anagrafe tributaria</b> ..... | <b>270</b> |
| <b>VIII. Conclusioni</b> .....  | <b>270</b> |

## I. Introduzione

L'Associazione Italiana Private Banking (AIPB) raccoglie i maggiori operatori italiani del settore del private banking. Fra le sue attività vi è anche la promozione della cultura e della consulenza ai grandi patrimoni di famiglia. Nell'ambito di questa attività, ha presentato un'istanza per una consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate in merito a diversi aspetti

legati al regime fiscale delle gestioni patrimoniali effettuate da intermediari italiani a favore di soggetti che si sono avvalsi del regime dei c.d. neo-residenti (art. 24-bis TUIR).

La risposta (di seguito, per semplicità, la "Risposta") fornita dall'Agenzia delle Entrate a dicembre 2019 contiene importanti chiarimenti in merito a diversi aspetti che non erano stati affrontati dalla corposa Circolare n. 17/E, del 23 maggio 2017. L'Agenzia delle Entrate ha mantenuto per certi aspetti un approccio conservativo nella sua risposta con la conseguenza di ridurre l'attrattività delle gestioni patrimoniali da parte degli intermediari italiani. Per contro, specularmente aumenta l'attrattività delle gestioni offerte dagli intermediari stranieri.

Il presente contributo si focalizza sui chiarimenti offerti dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate assumendo per scontati i meccanismi di funzionamento del regime di cui all'art. 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), già affrontato sulle pagine di questa stessa rivista in numerose occasioni<sup>[1]</sup>.

## II. I criteri di territorialità del regime dei neo-residenti

Come noto, il regime dei neo-residenti esteri dispone un'imposta sostitutiva forfetaria pari a euro 100'000 (oltre a euro 25'000 per ogni ulteriore familiare) sui redditi esteri.

Ai fini delle imposte indirette o patrimoniali, gli asset esteri sono esclusi da:

[1] Sia consentito il rinvio a FRANCESCO BACCAGLINI, Analisi comparata del regime globalista svizzero e neo-residente italiano, in: NF n. 10/2018, p. 444 ss.; PIETRO MASTELLONE, L'Italia è bella per viverci... ma anche per morire!, in: NF n. 10/2018, p. 414 ss.; GIOVANNI SASSU, La tassazione forfetaria degli HNWI neo-residenti in Italia, in: NF n. 10/2018, p. 422 ss.; MARIO TENORE, Breve riflessioni in merito all'applicabilità del regime dei neo-residenti agli sportivi professionisti, in: NF n. 10/2018, p. 434 ss.; ROBERTO SCHIAVOLIN, Sulla costituzionalità dell'imposta sostitutiva italiana per i cd. "neo-residenti", in: NF n. 10/2018, p. 438 ss.; ANDREA MANZITTI, Le agevolazioni fiscali ai "neo-residenti" tra il principio di eguaglianza e quello di capacità contributiva, in: NF n. 3/2020, p. 126 ss.; ANDREA TAVECCHIO/MARCO CALCAGNO, Il regime impositivo dei cd. "neo residenti", in: NF n. 4/2017, p. 113 ss.; PIETRO MASTELLONE, L'appel della flat tax per attrarre gli HNWI in Italia e la sua compatibilità con le regole dell'UE in: NF n. 5/2019, p. 232 ss.

- a) l'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE) e l'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero (IVIE);
- b) l'imposta di successione e donazione;
- c) gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW della dichiarazione fiscale).

La Risposta fornisce, quindi, chiarimenti sull'individuazione dei criteri di territorialità per ogni imposta e adempimento conseguente. Inoltre, presenta il pregio di affrontare anche il mutamento del criterio territoriale alla luce di due scenari alternativi, a secondo che le attività estere siano:

- a) in custodia presso intermediari italiani;
- b) depositate in un conto all'estero, ma in gestione, amministrazione o consulenza con intermediari italiani.

Non è affrontato il caso del subdeposito delle attività finanziarie in Italia o all'estero, che comunque si ritiene irrilevante sotto il profilo fiscale, posto che delle volte il contribuente non ne è a conoscenza<sup>[2]</sup>. Per quanto attiene alle gestioni patrimoniali con intermediari italiani, non è stato specificato quale regime si renda applicabile, potendo essere applicabili in linea di principio quello amministrato (di default) o quello gestito o dichiarativo, chiaramente limitatamente ai redditi imponibili ordinariamente.

### III. I criteri di territorialità dei redditi prodotti all'estero

Come accennato, la norma (art. 24-bis, comma 1, TUIR) dispone che i soli redditi prodotti all'estero sono assoggettati all'imposta sostitutiva forfetaria. I redditi italiani seguono, invece, le regole ordinarie.

I redditi esteri vanno individuati secondo i criteri territoriali dettati dall'art. 165, comma 2, TUIR, ovvero la norma che disciplina il credito di imposta per le imposte pagate all'estero. A sua volta, tale comma dispone che "[i] redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato". In altre parole, occorre procedere con una lettura a specchio della norma che individua i criteri di territorialità dei redditi prodotti in Italia da parte di soggetti non residenti, i quali sono tassati in Italia limitatamente ai redditi ivi prodotti.

Infatti, come già chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate a commento dell'art. 23 TUIR, "ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato. Reciprocamente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 165 del TUIR, un reddito si considera prodotto all'estero (ai fini dell'attribuzione del foreign tax credit ai residenti) soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 23 del TUIR, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte"<sup>[3]</sup>.

[2] GIANLUCA BOLELLI/ALBERTO CALORI/MARCO PIAZZA, La tassazione delle rendite finanziarie, in: *Il Sole 24 Ore*, 2005, p. 397.

[3] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E, del 23 maggio 2017, § 2.

L'approccio della lettura a specchio porta a risultati coerenti e di facile individuazione per alcune tipologie di redditi. Infatti, risulta evidente individuare i redditi di lavoro autonomo o dipendente che rientrano nell'ambito dell'art. 24-bis TUIR, posto che è sufficiente stabilire il luogo dove è svolta fisicamente l'attività lavorativa. Allo stesso modo, i redditi fondiari sono prodotti nello Stato in cui è ubicato l'immobile, come i redditi di impresa sono considerati di fonte estera, se prodotti per il tramite di una stabile organizzazione collocata all'estero.

Invece, i redditi derivanti da attività finanziarie, oggetto della risoluzione a commento, presentano dei criteri di collegamento più articolati. A complicare l'identificazione contribuisce la dicotomia fra i criteri di territorialità dei redditi di capitale e quelli dei redditi diversi (*capital gain*), nonostante le attività finanziarie che li originano siano le medesime. Si pensi, ad es., alle azioni o alle obbligazioni in portafoglio che possono originare sia dividendi, rispettivamente interessi, che *capital gain* se vendute.

Come meglio illustrato oltre, tale duplicazione di criteri di collegamento può portare a risultati a volte non coerenti.

Infine, merita osservare che i criteri di collegamento previsti dallo Stato della fonte<sup>[4]</sup> o dalle convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) sono del tutto irrilevanti.

#### A. La territorialità dei redditi di capitale

L'individuazione del criterio territoriale relativo ai redditi di capitale è relativamente semplice in quanto stante il dato letterale della norma (art. 23, comma 1, lett. b TUIR), si considerano prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti da:

- a) Stato italiano;
- b) soggetti residenti in Italia;
- c) stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Sfuggono alla regola appena menzionata, "gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi o conti correnti bancari e postali", di cui si dirà più diffusamente oltre.

Al fine di chiarire la portata della norma, la Risposta richiama quanto già affermato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 207, del 26 ottobre 1999, ovvero che devono sussistere due condizioni concorrenti affinché il presupposto di imponibilità sia verificato in Italia:

- il reddito sia "prodotto" nel territorio dello Stato, ossia che l'impiego di capitale da cui derivano i proventi sia effettuato in Italia;
- l'effettiva corresponsione dei proventi stessi provenga dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

[4] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E (nota 3), § 2.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate "è necessario che la corresponsione si riferisca ad un reddito che rappresenti, per il soggetto residente che lo eroga, l'adempimento del proprio obbligo contrattuale assunto, consistente nella remunerazione delle somme e dei valori ricevuti per l'impiego del capitale. Pertanto, per stabilirne l'imponibilità non è sufficiente che detti proventi siano soltanto materialmente "pagati" dai suddetti soggetti residenti quando essi svolgono la funzione di meri incaricati al pagamento".

Già in passato, il Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207/1999 (§ 1.2) aveva specificato "che se un soggetto residente si limita ad intervenire nel pagamento di un reddito di capitale di fonte estera (e cioè di redditi dovuti da soggetti non residenti e non prodotti nel territorio dello Stato) a favore di un soggetto non residente, non sostenendone, tra l'altro, il relativo onere, non possono considerarsi verificati i presupposti per attrarre ad imposizione detti redditi nel territorio dello Stato".

Coerentemente, nella Risposta l'Agenzia delle Entrate ha affermato che ricadono nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 24-bis TUIR i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti "non solo nel caso in cui tali redditi siano riscossi all'estero, ma anche nel caso in cui le attività finanziarie estere, da cui gli stessi derivano siano oggetto di:

- un contratto di custodia con intermediari italiani;
- un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero"

Alle medesime conclusioni deve giungersi anche riguardo agli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali che, ai sensi dell'ultimo periodo della lett. b, primo comma dell'art. 23 TUIR, non si considerano prodotti nel territorio dello Stato, anche qualora siano corrisposti da soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti[5].

L'Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che nonostante tali redditi fossero esclusi da tassazione in Italia ai sensi dell'art. 23 TUIR era comunque ammesso il credito di imposta ex art. 165 TUIR[6]. Pertanto, anche ai fini della lettura a specchio dell'art. 23 TUIR, tali redditi si considerano ricompresi nell'ambito dell'imposta forfetaria di cui all'art. 24-bis TUIR qualora corrisposti da soggetti esteri. Ciò in quanto costituiscono una deroga al criterio di territorialità, "non modificando il collegamento oggettivo tra la fonte produttiva del reddito ed il territorio dello Stato, non [ndr. facendo] venir meno la qualifica di "redditi prodotti all'estero" alle fattispecie in esame in situazione rovesciata"[7].

### B. La territorialità dei redditi diversi

Certamente uno degli aspetti più controversi della Risposta dell'Agenzia delle Entrate riguarda il tema dei redditi diversi generati dalle attività finanziarie, cioè i *capital gain*.

[5] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E (nota 3), § 2.

[6] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E, del 5 marzo 2015, § 2.1.

[7] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E (nota 3), § 2..

L'istante ha cercato di far valere la tesi secondo cui i redditi debbano considerarsi realizzati all'estero sulla base della collocazione della fonte del reddito, ovvero per i titoli se il soggetto emittente è residente all'estero e per i contratti se la controparte è residente all'estero[8]. Ciò a prescindere dalla circostanza che i titoli siano depositati presso un intermediario italiano o, se depositati all'estero, siano dati in gestione, amministrazione od oggetto di consulenza finanziaria con un intermediario italiano.

L'Agenzia delle Entrate, invece, non ha voluto scostarsi dalle interpretazioni fornite in passato[9] in merito all'interpretazione dell'art. 23, comma 1, lett. f, TUIR, il quale afferma che sono considerati prodotti nel territorio dello Stato "i redditi diversi derivanti [...] da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione [...] delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute".

La norma contiene due criteri alternativi per individuare la territorialità delle plusvalenze generate dalla cessione di titoli:

- uno specifico per le sole partecipazioni in società residenti in Italia (salvo quelle non qualificate negoziate in mercati regolamentati);
- uno generico per tutti gli altri titoli che si trovano in Italia.

Con riferimento al primo criterio, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti forniti in passato sul tema. Pertanto, ai fini della imponibilità della plusvalenza risulta irrilevante il luogo in cui le partecipazioni in società residenti sono detenute, potendo trovarsi anche all'estero[10]. Ciò che conta è la residenza della società in Italia. Di fatto, secondo l'Amministrazione finanziaria si tratta di una "presunzione assoluta di territorialità"[11] e non di un autonomo criterio di territorialità.

Di conseguenza, le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni in società non residenti sono imponibili secondo il criterio generale, ovvero solo se i titoli o i diritti rappresentativi delle partecipazioni si trovano in Italia. Lo stesso dicasi per le cessioni aventi ad oggetto partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati.

Analogamente, la Risposta chiarisce che i titoli non aventi natura partecipativa sono imponibili in Italia se qui si trovano, fatte salve le eccezioni previste dalla norma. Non assume rilevanza la circostanza che l'emittente sia residente in Italia o il luogo in cui i titoli sono stati emessi o sono negoziati.

[8] Secondo l'istante i criteri di territorialità dei redditi diversi avrebbero potuto allinearsi a quelli delle imposte di successione e donazione, vedi PAOLO LUDOVICI, Neo-residenti, dossier estero con intermediario italiano, Sole 24 Ore del 12 febbraio 2020.

[9] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7/E, del 6 ottobre 1999, § 1.3 e Circolare n. 165/E, del 24 giugno 1998, § 2.3.6.

[10] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 165/E (nota 9), § 2.3.6.

[11] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 165/E (nota 9), § 2.3.6 e Circolare n. 52/E, del 10 dicembre, 2004, § 5.

Da ciò ne consegue che il soggetto neo-residente è imposto per i redditi diversi generati da attività finanziarie detenute in Italia. La Risposta chiarisce che in questa categoria rientrano le attività (partecipazioni in società non residenti o in società residenti non qualificate e negoziate in mercati regolamentati e titoli non partecipativi) detenute in un conto deposito presso un intermediario italiano.

Per contro, non sono imponibili, perché privi del collegamento territoriale con l'Italia, i redditi di fonte estera generati da attività finanziarie depositate all'estero, anche qualora un intermediario italiano:

- a) eserciti la gestione (discrezionale) individuale del portafoglio;
- b) abbia un mandato di *execution only* degli ordini del cliente (senza potere discrezionale), compreso il caso di mandati fiduciari senza intestazione;
- c) abbia un mandato di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti (ad es: *reporting*, consolidato), ma senza alcun potere di movimentazione diretta delle attività.

L'Agenzia delle Entrate ha accolto, quindi, la tesi dell'istante secondo cui il cd. "rimpatrio giuridico", ovvero l'affidamento a un intermediario italiano di un mandato di amministrazione, gestione, custodia o deposito di attività all'estero non attraggia in Italia il criterio di territorialità.

Sempre con riferimento al criterio di territorialità, occorre sottolineare che, stante il dato normativo, non rileva l'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 461/1997, il quale stabilisce la non imponibilità dei redditi diversi generati da operazioni finanziarie diverse dalla cessione di partecipazioni qualificate. Quest'ultimo introduce un'esenzione per tali redditi non generalizzata, ma limitata ai soggetti residenti in Stati white list ai sensi del Decreto Ministeriale (D.M.), del 4 settembre 1996, cioè con i quali è in vigore un accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia. Fra i redditi compresi nell'art. 5, comma 5, rientrano ad es. le partecipazioni non qualificate in società residenti i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Per quelli negoziati vale l'eccezione dell'art. 23 TUIR, che è generalizzata, cioè a prescindere dalla circostanza che il soggetto si trovi in uno Stato white list.

Sotto il profilo oggettivo occorre sottolineare che la norma si riferisce a "beni". La Risposta afferma che fra i beni rientrano i titoli di natura azionaria ed obbligazionaria. Incidentalmente, successivamente richiama i titoli "o i diritti rappresentativi della partecipazione" in società non residenti per affermare che questi sono imponibili se si trovano in Italia. L'Agenzia delle Entrate sembra, quindi, richiamare indirettamente i chiarimenti forniti in passato secondo cui "con il termine «partecipazione» il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 [ndr. ora 67] del TUIR (espressamente richiamato dall'art. 20 [ndr. ora 23] dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli

enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni" [12].

Infine, è appena il caso di rammentare che i redditi diversi generati da partecipazioni qualificate in società non residenti (art. 67, comma 1, lett. c, TUIR) rimangono imponibili nel primo quinquennio di regime a prescindere dal luogo di deposito. Successivamente, valgono le regole illustrate sopra.

### C. I criteri di territorialità dei redditi dei globalisti: un'analisi comparata

È interessante notare come un problema del tutto analogo a quello posto dalla normativa italiana si era avuto in passato con riferimento alla normativa svizzera che disciplina il regime globalista a cui per altro il regime dei neo-residenti si ispira apertamente.

Il legislatore svizzero, per l'analogo regime dei globalisti (art. 14, cpv. 3, lett. d, n. 3 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]), ha incluso nel calcolo di controllo i redditi "proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera" (art. 14, cpv. 3, lett. d, n. 3 LIFD e art. 6, cpv. 6, lett. c, della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). Il testo è identico nelle tre versioni linguistiche e non costituisce quindi il frutto di un errore. Tuttavia, la dottrina [13] già da tempo sosteneva che in realtà il legislatore intendesse riferirsi ai proventi di fonte svizzera, come nel testo dell'art. 13, cpv. 6, lett. c, della Legge tributaria ticinese (LT; RL 640.100). Diversamente, "secondo il tenore letterale indicato nelle leggi federali sarebbe sufficiente collocare tutti i capitali svizzeri del contribuente al di fuori dei confini nazionali per evitare che rientrino nel calcolo di controllo" [14].

La conferma è arrivata con la Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) n. 44, del 24 luglio 2018, che al § 3.3.4 afferma quanto segue: "sono considerati proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, i proventi della persona tassata secondo il dispendio che sono di fonte svizzera. Per proventi da fonte svizzera si deve intendere:

- in caso di diritti di credito, il domicilio o la sede del debitore si trova in Svizzera;
- in caso di diritti di partecipazione, la sede della società di capitali o della società cooperativa cui partecipa il contribuente imposto secondo il dispendio si trova in Svizzera".

La Circolare AFC n. 44 precisa inoltre che "[l] luogo, in Svizzera o all'estero, dove sono conservati questi diritti di partecipazione o di credito, nonché la valuta nella quale sono denominati, non sono decisivi".

[12] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 165/E (nota 9), § 2.3.6

[13] SAMUELE VORPE, L'imposizione secondo il dispendio tra passato, presente e futuro, in: RtiD II-2013, p. 740 e JEAN-FREDERIC MARAIA, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin (a cura di), Commentaire Romand, Impôt federal direct, 2a ed., Basilea 2017, N 84 ad art. 14 LIFD.

[14] VORPE (nota 13), p. 740.

L'AFC non fornisce chiarimenti sulle ragioni dell'interpretazione della norma. Resta il fatto che ancorare il presupposto territoriale dell'imposizione al luogo in cui le attività finanziarie sono collocate presta il fianco a facili manovre elusive come osservato dalla citata dottrina.

### IV. L'imposta di bollo vs. l'IVAFE

Come noto, il regime dei neo-residenti prevede l'esenzione dall'IVAFE (art. 19, comma 18, del Decreto Legge [D.L.] n. 201/2011) pari al 2 per mille o in misura fissa pari a euro 34,20 per i conti correnti la cui giacenza media sia superiore a euro 5'000 e dall'IVIE (art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011) in misura pari allo 0,76%.

L'IVAFE è un'imposta del tutto speculare all'imposta di bollo. Quest'ultima è applicata dagli intermediari italiani alle attività finanziarie detenute presso di loro o, se detenute all'estero, per il tramite dei quali i redditi sono riscossi.

Dalla sua introduzione, l'IVAFE ha subito modifiche nel corso degli anni per essere del tutto allineata all'imposta di bollo sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Da ultimo, il recente Decreto Rilancio ha eliminato le ultime differenze fra le due imposte (cfr. art. 134 D.L. n. 34/2020) nel caso di società semplici ed enti non commerciali. A seguito di tali modifiche, si può affermare che ad oggi vige una perfetta alternatività fra i due tributi. Principio per altro già espresso dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento n. 72442 del 5 giugno 2012 (§ 5) in cui ha stabilito che l'IVAFE non si rende applicabile alle "attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di gestione con un intermediario residente" in quanto sono soggette all'imposta di bollo[15].

Stando all'interpretazione dell'AIPB, vi è quindi una sostanziale unicità dei due tributi, posto che l'imposta di bollo e l'IVAFE presentano il medesimo presupposto impositivo[16]. Secondo tale assunto, l'esenzione prevista per l'IVAFE andrebbe, quindi, estesa anche all'imposta di bollo per coerenza sistematica nell'applicazione del tributo.

Nella Risposta, l'Agenzia delle Entrate si è limitata ad affermare in termini generali che il regime di cui all'art. 24-bis TUIR prevede l'esenzione dall'IVAFE e non dall'imposta di bollo. Per tanto, quest'ultima continua a rendersi applicabile laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 642/1972.

Tale posizione diviene particolarmente penalizzante per gli intermediari italiani che sono tenuti ad applicare l'imposta di bollo anche qualora intervengano nella gestione e amministrazione di portafogli depositati all'estero. Allo stesso modo, l'amministrazione fiduciaria delle attività con o senza

intestazione ricadono nell'ambito di applicazione del tributo come già paventato da Assofiduciaria[17].

Stante la posizione dell'Agenzia delle Entrate, il regime del neo-residente porta alla conseguenza paradossale che un dossier composto solo da titoli esteri, ma intrattenuto con un intermediario italiano, è soggetto all'imposta di bollo. *A contraris*, un dossier titoli composto solo da titoli italiani (comprese azioni e obbligazioni di società italiane) presso un intermediario estero non è imponibile in capo ai neo-residenti perché ricade nell'ambito di applicazione dell'IVAFE. Analogamente a quanto analizzato sopra per i redditi diversi, il criterio territoriale è legato al luogo in cui sono detenute le attività finanziarie e non al luogo di origine del reddito.

La dicotomia fra il criterio della fonte del reddito e quello del luogo in cui sono depositate le attività finanziarie risulta ancora più paradossale nel caso in cui il neo-residente (o un suo familiare) abbia esercitato la facoltà di non avvalersi dell'imposta sostitutiva per i redditi prodotti in un determinato Stato ai sensi del comma 6, art. 24-bis TUIR.

Infatti, in tal caso l'Agenzia ha affermato che il neo-residente o i suoi familiari con riferimento "alle attività finanziarie detenute in tali Stati, saranno tenuti agli adempimenti previsti dalle normative sopra richiamate e a versare le imposte ordinariamente dovute"[18]. Ai fini dell'IVAFE rileva, quindi, lo Stato in cui sono detenute le attività finanziarie e non lo Stato in cui è collocata la fonte del reddito.

Di conseguenza, se si vuole esercitare l'opzione per il *carve out* di uno Stato dall'imposta sostitutiva per poter beneficiare della CDI in vigore fra l'Italia e tale Paese, tutti i redditi provenienti da tale Stato devono essere assoggettati a imposizione in via ordinaria. Si pensi ad es. al caso della Svizzera[19], ciò comporta che i dividendi pagati dalle società quotate al mercato di Zurigo sono imposti ordinariamente, ma le azioni sottostanti non sono soggette all'IVAFE se sono depositate in uno Stato diverso dalla Svizzera, come nel caso di una banca americana o inglese.

L'individuazione dello Stato estero in cui le attività finanziarie sono depositate ha solitamente scarsa rilevanza, posto che è sufficiente che le attività si trovino all'estero per far scattare il tributo. La rilevanza è limitata all'individuazione del codice dello Stato (di deposito) da indicare nel quadro RW e all'applicazione del credito di imposta nell'ipotesi invero remota

[17] Nella circolare FLAT TAX\_COM\_2017\_067, p. 4, Assofiduciaria aveva osservato che stante il dato letterale della norma "non rileva la condizione oggettiva del bene, ma la condizione giuridica".

[18] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E (nota 3), § 5.2.

[19] Un cittadino svizzero che trasferisse la residenza in Italia avvalendosi del regime dei neo-residenti potrebbe avere interesse a escludere la Svizzera dall'ambito dell'imposta forfetaria per poter essere considerato residente in Italia ai fini dell'art. 4, par. 5, lett. b della CDI in vigore fra Italia e Svizzera. Tale disposizione, pensata per i globalisti svizzeri, se letta a specchio può colpire i soggetti in regime ex art. 24-bis TUIR. Come nella cd. globale modificata, i redditi di fonte italiana sono tassati ordinariamente, così nel regime neo-residente i redditi di fonte svizzera.

[15] In senso conforme Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28/E, del 2 luglio 2012, § 2.2.

[16] PAOLO LUDOVICI, In banca i neo-residenti scontano l'imposta di bollo, in: Sole 24 Ore, 13 maggio 2020.

che le attività finanziarie siano soggette a un'imposta patrimoniale all'estero. Infatti, il contribuente può reclamare "un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio" (art. 19, comma 21, D.L. n. 201/2011). In altre parole, può essere portata in detrazione l'imposta patrimoniale applicata dal solo Stato in cui le attività sono depositate, mentre non sono accreditabili le eventuali imposte patrimoniali applicate in altri Stati, quali quello della fonte, di emissione del titolo o del mercato in cui il titolo è negoziato.

Si ritiene che anche il neo-residente possa, dunque, beneficiare del credito di imposta per le imposte patrimoniali pagate nello Stato in cui sono depositate le attività finanziarie, se questo Stato coincide con quello escluso dall'imposta forfetaria. Mentre, non è possibile beneficiare di tale credito di imposta se l'imposta patrimoniale è prelevata dallo Stato della fonte, se questo non coincide con lo Stato in cui sono depositate le attività finanziarie. Sotto questo profilo, l'imposta di bollo applicata dagli intermediari italiani è penalizzante in quanto non è previsto il meccanismo del credito di imposta in caso di imposta patrimoniale estera.

### V. Le imposte di donazione e successione

Il regime dei neo-residenti prevede un'importante agevolazione relativa alle imposte di successione e donazione. Il criterio generale relativo ai soggetti residenti in Italia prevede, infatti, che tutti i beni e i diritti trasferiti ovunque esistenti rientrino nell'ambito di applicazione delle imposte (art. 2, comma 1, del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni [TUSD]). Tuttavia, in deroga al criterio generale, nel caso dei soggetti che si avvalgono del regime di cui all'art. 24-bis TUIR l'imposta di successione e donazione "è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione" (art. 1, comma 158, della Legge [L.] n. 232/2016).

La Legge istitutiva del regime dei neo-residenti non ha fornito i criteri di territorialità per stabilire quando i beni e i diritti si considerino esistenti in Italia.

A tale fine la Risposta ha ritenuto applicabili i medesimi criteri dettati in caso di successioni di soggetti non residenti o di donazioni da parte di donante non residente. Anche in tali fattispecie, infatti, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato (art. 2, comma 2, TUSD).

La norma prevede inoltre una casistica di beni e diritti che si considerano in ogni caso esistenti in Italia (art. 2, comma 3, TUSD), in particolare:

"[...]

b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;

c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);

d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;

e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;

f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore".

Secondo la Risposta si tratta di criteri territoriali speciali, prevalenti rispetto al criterio generale della collocazione dei beni e diritti in Italia. Di conseguenza, per tutti i menzionati beni e diritti si rendono applicabili le imposte di successione e donazione.

Sempre secondo la Risposta, la circostanza che le attività finanziarie siano oggetto di un contratto di deposito con un intermediario finanziario italiano (o estero con stabile organizzazione in Italia) non le attrae di per sé nell'ambito di applicazione delle imposte di successione e donazione. A maggior ragione, si deve concludere che non rilevi la circostanza che le attività finanziarie siano oggetto di gestione, amministrazione o consulenza da parte di un intermediario italiano a prescindere dal deposito in Italia o all'estero.

Ancora una volta, l'Agenzia ha applicato ai soggetti neo-residenti i medesimi principi di imposizione adoperati per i soggetti non residenti.

Un aspetto importante che la Risposta ha mancato di chiarire riguarda l'ipotesi in cui venga esercitata l'opzione di esclusione dei redditi provenienti da uno o più Stati dall'imposta forfetaria ai sensi del comma 6 dell'art. 24-bis TUIR. In altra sede<sup>[20]</sup>, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che tale esclusione opera anche con riferimento alle imposte di donazione e successione, che tornano applicabili limitatamente allo Stato "optato". La norma letteralmente non prevede una tale estensione, sebbene appaia condivisibile sotto il profilo logico sistematico. Tuttavia, l'Agenzia aveva mancato di chiarire se si rende applicabile il criterio generale dell'ubicazione dei beni nello Stato escluso dall'imposta forfetaria, oppure se valgano i criteri di territorialità speciali menzionati sopra per le attività finanziarie, ai quali si dovrebbero inoltre aggiungere "i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi" e "i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione" (rispettivamente lett. a e f, comma 3, art. 2 TUSD).

Sempre ragioni di ordine logico sistematico portano a ritenere che debbano prevalere i criteri speciali rispetto a quello generale, che rimane comunque sussidiario per i beni che non ricadono nella casistica speciale.

Un ultimo caso particolare riguarda le donazioni dirette o indirette formate all'estero a favore di residenti in Italia<sup>[21]</sup>

[20] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E (nota 3), § 5.3.

[21] Il concetto di residenza ai fini delle imposte di successione e donazione è da intendersi in senso civilistico e non fiscale. Di conseguenza, è irrilevante se il beneficiario si avvalga del regime di cui all'art. 24-bis TUIR oppure no.

(art. 55, comma 1-bis TUSD). Come chiarito recentemente, tale disposizione, non deroga ai criteri di territorialità dell'imposta di donazione previsti dall'art. 2 TUSD[22]. Di conseguenza, sono soggetti all'imposta di donazione "anche gli atti formati all'estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili ed aziende esistenti nel territorio dello Stato, sempreché il donante sia residente nello Stato (articolo 2, comma 1, del TUS) ovvero, nel caso in cui il donante sia non residente, quando i beni siano esistenti nel territorio dello Stato (articolo 2, commi 2 e 3, del TUS)".

Pertanto, anche in questo caso, si ritiene che valgano le regole esaminate sopra, ovvero si rendono applicabili i criteri di territorialità speciali, nel caso in cui il donante si avvalga del regime dei neo-residenti, anche qualora il beneficiario sia residente in Italia in regime ordinario o a sua volta in regime di cui all'art. 24-bis TUIR. La circostanza che l'atto sia formato in uno Stato escluso dall'imposta sostitutiva si ritiene che non assuma rilevanza. Dovrebbe, invece, risultare imponente la donazione nel caso in cui il bene si trovi in tale Stato secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 TUSD.

Infine, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito in altra sede[23] che l'imposta di successione e donazione era dovuta anche sui beni dei familiari di cui all'art. 433 del codice civile (c.c.) ai quali è esteso il regime di cui all'art. 24-bis TUIR. Inoltre, l'imposta di donazione è dovuta anche ai beni apportati in trust.

### VI. Le polizze vita a contenuto finanziario

La Risposta fornisce chiarimenti in merito ai principali aspetti del regime fiscale delle polizze vita a contenuto finanziario[24] stipulate con compagnie estere operanti in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS).

Anzitutto, la Risposta ribadisce che i proventi da tali polizze vita rappresentano redditi di capitale di fonte estera, che ricadono nell'ambito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 24-bis TUIR. Inoltre, mantengono tale natura anche nel caso in cui i proventi della polizza siano riscossi per il tramite di un intermediario italiano (art. 26-ter, comma 3, D.P.R. n. 600/1973).

Sebbene la Risposta non lo affermi chiaramente, si deve concludere che il reddito generato da una polizza sottoscritta con una compagnia assicurativa che opera in regime di stabilimento e non in LPS sia soggetto a imposizione ordinaria perché considerato di fonte italiana.

La Risposta fornisce anche chiarimenti in merito a due imposte che colpiscono le polizze vita stipulate con compagnie operanti in regime di LPS in Italia:

[22] Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 310, del 24 luglio 2019

[23] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E (nota 3), § 5.3.

[24] Si tratta delle polizze diverse da quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter D.Lgs. n. 124/1993 (art. 1, comma 2, D.L. n. 209/2002).

- Imposta sulle Riserve Matematiche (IRM), ovvero l'imposta pari allo 0,45% del valore delle riserve matematiche dei rami vita relative ai contratti di assicurazione stipulati con soggetti residenti in Italia di cui all'art. 1, comma 2-quinquies, D.L. n. 209/2002;
- Imposta sul Valore dei Contratti Assicurativi (IVCA), ovvero l'imposta dello 0,45% applicata dall'intermediario italiano che interviene nella riscossione dei proventi della polizza nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti fiscali in Italia.

Nel caso dell'IRM, l'imposta è dovuta ogni anno fino a un massimo del 2,5% del valore delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio. Tale massimo è ridotto dello 0,1% per ogni anno fino a 1,25% nel 2025.

Analogo meccanismo è previsto per l'IVCA, laddove il contraente deve fornire la provvista all'intermediario per pagare l'imposta.

Entrambe le citate imposte costituiscono un'anticipazione della ritenuta operata sulla riscossione dei proventi delle polizze, come anche chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 41/E, del 31 ottobre 2012. Di conseguenza, posto che i proventi delle polizze a contenuto finanziario stipulate con compagnie estere operanti in regime di LPS non sono imponibili in capo ai neo-residenti perché redditi di fonte estera, la Risposta ha chiarito che entrambe le imposte (IRM e IVCA) non sono dovute.

Per quanto attiene all'applicazione dell'imposta di bollo alle polizze in oggetto bisogna distinguere le due ipotesi in cui si rende applicabile:

- la compagnia assicurativa ha optato per l'applicazione dell'imposta in modo virtuale ex art. 3, comma 7, D.M. del 24 maggio 2012;
- l'intermediario italiano opera come sostituto di imposta sui redditi riscossi per il suo tramite.

Con riferimento alla prima ipotesi, l'AIPB aveva sostenuto che le polizze non fossero soggette all'imposta di bollo "in quanto il presupposto di tale imposta è la detenzione di strumenti finanziari in Italia".

Sul tema, la Risposta non ha preso una posizione specifica. Di conseguenza, valgono i chiarimenti sopra in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle attività finanziarie. Si deve pertanto concludere che le polizze stipulate con compagnie estere cd. biotate sono soggette all'imposta di bollo. Per completezza, si rammenta che in questo caso l'imposta è calcolata per anno, ma è riscossa al momento del rimborso o del riscatto (art. 3, comma 7, D.M. del 24 maggio 2012).

Alle medesime conclusioni si deve giungere nel caso di polizza i cui redditi sono riscossi tramite intermediario italiano, qualora la compagnia non sia optata.

Va, tuttavia, osservato che quest'ultima ipotesi esplica le sue funzioni nel caso di un soggetto residente in regime ordinario, il quale si vede sollevato dall'obbligo di compilazione del

quadro RW e di riportare i redditi in dichiarazione fiscale. Non si vede invece l'utilità di tale schema per un soggetto neo-residente.

Infine, nel caso in cui la compagnia estera non sia optata e non vi sia un intermediario italiano incaricato della riscossione, la polizza ricade nell'ambito di applicazione dell'IVAFAE e non è quindi imponibile in capo al soggetto neo-residente.

Nel caso in cui la polizza sia stipulata con una compagnia assicurativa avente sede in uno Stato escluso dall'imposta sostitutiva, i proventi diventano imponibili e la polizza diviene soggetta all'IVAFAE.

### VII. Le comunicazioni relative al monitoraggio fiscale e all'anagrafe tributaria

I soggetti neo-residenti non sono tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria (art. 4 D.L. n. 167/1990), che si esplica con la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. L'esenzione vale per il soggetto principale e i familiari al seguito sia per il possessore diretto che per il titolare effettivo[25].

L'AIPB aveva suggerito che fosse possibile una deroga agli obblighi di comunicazione dei trasferimenti da e verso l'estero da parte degli intermediari italiani ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 167/1990, posto che i redditi di fonte estera non sono imponibili in capo ai neo-residenti. Verrebbe quindi a mancare la ragione stessa delle comunicazioni da parte degli intermediari.

La Risposta afferma che non sono previste deroghe a tali obblighi di comunicazione, poiché il dato letterale della norma si riferisce all'esenzione dagli obblighi dichiarativi relativi al solo monitoraggio fiscale da parte del contribuente. La conclusione è coerente con l'analogo regime dei soggetti non residenti, che intrattengono rapporti con gli intermediari italiani. Infatti, sono anch'essi soggetti alle comunicazioni di cui all'articolo 1 del D.L. n. 167/1990.

Va per altro aggiunto che l'esenzione dall'obbligo di monitoraggio da parte dei neo-residenti subisce due importanti eccezioni[26]:

- le attività finanziarie detenute negli Stati per i quali è stata esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (art. 23, comma 5, TUIR);
- le partecipazioni qualificate in società estere per i primi cinque periodi di imposta di validità del regime.

Si tratta delle fattispecie che sono soggette a imposizione ordinaria. Alle medesime conclusioni giunge la Risposta con riferimento alle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei conti di cui all'art. 7 D.P.R. n. 605/1973. Tale disposizione è posta a

presidio della disciplina antiriciclaggio ed esula di conseguenza dal regime fiscale dei neo-residenti.

### VIII. Conclusioni

La Risposta ha il pregio di fornire importanti chiarimenti sui criteri di territorialità relativi all'imposizione delle attività finanziarie dei soggetti che si avvalgono del regime di cui all'art. 24-bis TUIR.

Posto che tale regime è volto a comprendere nell'imposta forfetaria la componente estera del patrimonio e a tassare ordinariamente la componente italiana, ne consegue che l'imposizione segue gli stessi principi di quella di un soggetto non residente.

Dall'analisi svolta sopra, risulta che il deposito delle attività finanziarie in Italia ha conseguenze sotto il profilo fiscale. Diversamente, la gestione patrimoniale, l'amministrazione o la consulenza da parte di intermediari italiani non ha conseguenze nella misura in cui non intervengano in qualità di sostituti di imposta e le attività siano depositate all'estero.

Ciò ha conseguenze sulle gestioni patrimoniali i cui attivi sono depositati presso intermediari italiani. Fra gli aspetti negativi, tali gestioni sono soggette all'imposta di bollo e attraggono a tassazione i *capital gain* anche qualora abbiano ad oggetto attività finanziarie estere. È, invece, neutrale ai fini dei redditi di capitale (dividendi, interessi, ecc.) di fonte estera, che rimangono assorbiti dall'imposta forfetaria e ai fini delle imposte di successione e donazione.

D'altra parte, i diversi criteri territoriali permettono di poter calibrare la collocazione delle gestioni minimizzando l'impatto fiscale, laddove si voglia escludere uno Stato dall'imposta forfetaria. Tuttavia, tale aspetto aumenta l'attrattiva delle gestioni estere a discapito di quelle italiane. Neppure si possono invocare i criteri di collegamento previsti dallo Stato della fonte[27] o dalle CDI per ribaltare l'imponibilità delle gestioni patrimoniali posto che sono del tutto irrilevanti.

La Risposta conferma la non imponibilità in Italia dei redditi prodotti dalle polizze vita finanziarie emesse da compagnie assicurative estere che operano in regime di LPS in Italia. Di conseguenza, anche l'IRM e l'IVCA non sono dovute, atteso che si tratta di anticipazioni dell'imposta sui redditi. Per contro, l'imposta di bollo rimane applicabile anche se differita.

Infine, lo sgravio dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività estere da parte dei neo-residenti (quadro RW) non è estendibile agli analoghi obblighi da parte degli intermediari, incluse le comunicazioni all'anagrafe tributaria.

[25] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E (nota 3), § 5.2.

[26] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E (nota 3), § 5.2.

[27] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 17/E (nota 3), § 2.